



***Seminario annuale CTP Viterbo
La Sicurezza è un Programma***

***I Piani di Sicurezza e Coordinamento
Da adempimento a strumenti
“La stima dei costi della sicurezza
in edilizia”***

U.o.c. PISLL Viterbo

Sandro Celli, Giancarlo Napoli

**C.C.I.A.A.
Sala Conferenza Cunicchio
Via F.lli Rosselli, 4
Viterbo**

Breve storia

LEGGE 19 marzo 1990, n.55

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

Art. 18 comma 8

Le stazioni committenti stabiliscono **a carico delle imprese esecutrici** l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, **il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori**. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. **L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere**, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Ndr: la progettazione e la “gestione” della sicurezza sono affidate all'impresa.

Breve storia

D.Lgs. 494/96: art. 12

1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori **nonché la stima dei relativi costi.**

Ndr: nulla si dice in merito al metodo di stima, a cosa dover includere nella stima ed alla assoggettabilità al ribasso di tali costi.

D.Lgs. 528/99: modifica, tra l'altro, l'art. 12 del D.Lgs. 494/96

Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, **nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.**

Ndr: nulla si dice in merito al metodo di stima ed a cosa dover includere nella stima.

Breve storia

Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145
Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici

Art. 5. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, **si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:**

- a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri,
...
- c) le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
...
- i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni.

Breve storia

Determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici n. 37/2000 e 2/2001:

In attesa del regolamento di cui all'art. 31 della legge 109/94 si stabiliva che:

*La stima complessiva delle spese di sicurezza **si compone di due parti, una parte compresa nel prezzo unitario (Costi diretti) delle singole lavorazioni [capitolato generale d'appalto: Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n.145, art.5, comma 1, lett. i)] ed una parte di spese (Costi speciali) non incluse nei prezzi [capitolato generale d'appalto: Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n.145, art.5, comma 1, lett. a)]. La loro somma rappresenta il costo della sicurezza non soggetto a ribasso.***

Punto di svolta

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 2003, n.222
(Oggi allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Sono *finalmente* elencate le tipologie di voci da includere nella stima dei costi della sicurezza nel caso in cui sia prevista la redazione del PSC e si danno indicazione in merito alle modalità per il computo di tale stima nel caso in cui non sia necessario redigere il PSC.

Si chiarisce pure che :

“La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente”

L'attualità

Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici - sostituisce la L. 109/94)

L'art. 131 riproduce l'art. 31 della L. 109/94 con l'aggiunta del primo comma:

1. Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture, e delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, **approva le modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 (ora allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008), in materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformità alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.**

L'attualità

Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici n. 4 del 26 luglio 2006 (già emanato il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 in cui, all'art. 131, è riprodotto l'art. 31 della L. 109/94) :

Sostanzialmente si considerano due tipologie di costo:

- **costi contrattuali:** (quelli contenuti nel PSC, PSS e POS e quindi riferibili all'appalto) **che sono poi quelli elencati nel DPR 222/2003**) da non assoggettare a ribasso ed ai quali l'impresa è "obbligata" contrattualmente
- **costi «ex lege»:** che il datore di lavoro e' comunque obbligato a sostenere a norma del titolo IV del decreto legislativo n. 626/1994 per l'esecuzione in sicurezza di ogni singola lavorazione compresa nell'appalto e compresi nelle singole voci di prezzo (DPI, formazione, l'informazione, sorveglianza sanitaria ...). Questi costi sono indipendenti dal contratto e dunque sono a totale carico dell'impresa. Vanno "evidenziati" ed assoggettati a ribasso ?

L'attualità

La Determinazione 26 luglio 2006 dell'Autorità di Vigilanza, evidenzia una discordanza tra l'interpretazione data dalla stessa **Autorità di Vigilanza** e da **ITACA** (Istituto per l'Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale) in ordine a “come trattare” i cosiddetti costi «ex lege»:

ITACA: dovrebbero essere evidenziati nei bandi e non essere soggetti a ribasso. L'impresa dovrebbe poi esplicitarli nell'offerta dimostrando di non averli assoggettati a ribasso (attraverso ad esempio listini ufficiali) ; la stazione appaltante potrebbe in questo modo valutare la congruità di tale stima.

Autorità: ritiene che non vi è alcun obbligo normativo in ordine alla necessità di individuare la quota dei singoli prezzi afferenti alla sicurezza «ex lege». Devono, pertanto, essere valutati e non assoggettati a ribasso i soli costi contrattuali (art. 7 del DPR 222/2003 ora all. XV del D.Lgs. 81/2008). La congruità si valuta solo in sede di verifica di offerta anomala.

Ndr: vi è intesa sulla qualificazione e quantificazione dei costi della sicurezza.

Stima dei costi per la sicurezza

L'allegato XV del D.Lgs. 81/08) risponde a due precise esigenze sempre più spesso rimarcate dai coordinatori nella fase di redazione dei PSC:

- La necessità di un elenco chiaro e preciso di quali siano le voci che effettivamente rientrano nei costi della sicurezza;
- La certezza su quale debba essere il metodo di stima dei costi della sicurezza.

Stima dei costi per la sicurezza

Caratteristiche della stima:

-  congrua
-  analitica per voci singole
-  a corpo o a misura

Stima dei costi per la sicurezza

*Vengono chiariti in modo puntuale
i seguenti elementi :*

-  le voci
-  la caratteristica
-  i riferimenti
-  le modalità di calcolo

Stima dei costi per la sicurezza

Voci da stimare come costi per la sicurezza:

1. **tutti gli apprestamenti previsti nel PSC**
2. **le MPP e i DPI eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti**
3. **gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio e di evacuazione fumi**
4. **i mezzi e servizi di protezione collettiva**
5. **le procedure di sicurezza previste nel PSC**
6. **gli sfasamenti spaziali e temporali, per motivi di sicurezza, delle lavorazioni interferenti**
7. **le misure di coordinamento**


Stima dei costi per la sicurezza

Modalita' di calcolo dei costi

Le SINGOLE VOCI VANNO CALCOLATE considerando il loro COSTO DI UTILIZZO per il CANTIERE INTERESSATO che comprende:

-  **La posa in opera**
-  **Lo smontaggio**
-  **L'eventuale manutenzione**
-  **L'ammortamento**

In concreto





Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili – Stima dei costi della sicurezza

	Opera pubblica		Opera privata	
	DDL Comm.	Solo Comm.	DDL Comm.	Solo Comm.
PSC	Art. 131 C.A. e T.U. all.XV →Stima Art.96 c.1bis→art.26 T.U. NO DUVRI ↔ No Stima per ditte di mera fornitura	Art.131 C.A. e T.U. all.XV →Stima NO art.26 T.U.	T.U. all.XV → Stima Art.96 c.1bis→art. 26 T.U. No DUVRI ↔ No Stima per ditte di mera fornitura	T.U. all.XV→Stima NO art.26 T.U.
	(1)	(2)	(3)	(4)
No PSC	Art. 131 C.A. e T.U. all.XV → PSS → Stima Art.26 T.U. DUVRI→Stima Art.96 c.1bis→art.26 T.U. NO DUVRI ↔ No Stima per ditte di mera fornitura	Art.131 C.A. e T.U. all.XV → PSS → Stima NO art. 26 T.U.	Art. 26 T.U. DUVRI ↔ Stima Art.96 c.1bis→art.26 T.U. NO DUVRI ↔ No Stima per ditte di mera fornitura	NO art. 26 T.U.
	(5)	(6)	(7)	(8)

(1) Rifacimento aula video comunale ad opera di due ditte

(2) Realizzazione di una ponte con più di una ditta

(3) Industria ceramica che distribuisce gli spazi interni con opere edili eseguiti da due ditte

(4) Manutenzione straordinaria di una villa privata ad opera di due ditte

(5) L'amministrazione comunale deve eseguire la tinteggiare di uffici ad opera di una sola ditta

(6) L'amministrazione comunale deve ristrutturare un fontanile con una sola ditta

(7) Industria ceramica che distribuisce gli spazi interni con opere edili eseguite da una sola ditta

(8) Manutenzione straordinaria di una villa privata ad opera di una ditta

Legenda:
C.A.: Codice Appalti
T.U.: Testo unico